

Centro Studi Difesa Civile

Contributi Teorici

Il crimine di tortura e le responsabilità internazionali dell'Italia

Matteo Elis Landricina

08.07.2008

Roma

matteolandricina@gmail.com

Indice generale

Il crimine di tortura e le responsabilità internazionali dell'Italia	1
1. Introduzione.....	3
2. Gli obblighi internazionali dell'Italia.....	5
3. La tortura in Italia e la sua repressione	6
4. I fatti di Somalia e l'introduzione del 185-bis	7
6. Il G8 di Genova e i fatti di Bolzaneto.....	9
7. La mancanza del reato di tortura nell'ordinamento italiano	14
8. Conclusioni	17
Bibliografia.....	19

1. Introduzione

Nel momento in cui ci troviamo a scrivere questa ricerca, il dibattito internazionale riguardo alla pratica della tortura risulta condizionato, in particolar modo, dalle posizioni assunte negli ultimi anni dal governo statunitense verso certi metodi di interrogatorio, definiti dall'amministrazione semplicemente come "duri", che vengono impiegati nei confronti di detenuti sospettati di attività terroristiche. La posizione degli organi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, nonché di una parte consistente dell'opinione pubblica, è che questi metodi siano da qualificarsi, se non come torture vere e proprie, quantomeno come trattamenti inumani e degradanti, vietati dal diritto internazionale.¹

I termini con cui si è svolto finora questo dibattito, soprattutto il fatto che si discuta di metodi di interrogatorio, ha posto in primo piano una delle accezioni più "tipiche" con cui si intende la tortura: cioè quello di tecniche adoperate per estorcere informazioni o confessioni a detenuti e prigionieri. Può così capitare, discutendo di questi argomenti, di doversi confrontare con alcuni dei più classici "dilemmi" etici legati alla tortura, riconducibili al filone "il fine giustifica i mezzi". Sembra essere tornato in voga in particolare l'argomento della "ticking bomb", secondo cui adoperare "la mano pesante" con un terrorista detenuto può essere giustificato se in questo modo si ottengono informazioni circa il luogo in cui, ad esempio, si trova nascosto un ordigno innescato e pronto a esplodere, in modo da salvare così delle vite innocenti.²

I termini di questo dibattito, e la concezione di tortura su cui si fonda, ci sembrano però essere parziali e incompleti rispetto alla reale dimensione del fenomeno. La definizione di tortura posta dall'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 pone anch'essa l'accezione "estorsiva" di tortura al primo posto ("for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession"), ma le affianca giustamente l'accezione "punitiva" ("punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed") nonché la finalità che possiamo definire "repressiva" ("intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind"); due modi di intendere la tortura, questi ultimi, messi invece in ombra dall'attuale dibattito internazionale. Il valore della discussione che al contrario si è creata specificamente in Italia riguardo agli abusi che secondo numerose testimonianze sono stati commessi da membri delle forze dell'ordine nella caserma di Bolzaneto,

1 Si vedano le considerazioni del Comitato contro la tortura dell'Onu del 19 maggio 2006 sul secondo rapporto degli Stati Uniti. Per avere un'idea della diffusione dell'argomento de "l'ammissibilità in certi casi" nell'opinione pubblica internazionale, si veda a.e. BBC News: *One third support 'some torture'*. 19 ottobre 2006.

2 Per una discussione logico-filosofica dell'argomento si veda a.e. AllHoff (2005).

nel luglio del 2001, a danno di persone in stato di fermo e di arresto, sta proprio in questo: spostare l'accezione dei trattamenti disumani e degradanti da quella di strumento per ottenere informazioni, a quella di violenza punitiva e repressiva.

A Bolzaneto gli abusi e le umiliazioni inflitte agli arrestati non avevano alcuno scopo estorsivo, fatta eccezione, forse, per i verbali delle denunce a piede libero che i detenuti erano costretti a firmare per poter lasciare la caserma. Dagli atti delle udienze del processo, per il quale si attende a breve una sentenza, si evince invece chiaramente un intento punitivo, operato nei confronti di chi aveva evidentemente negli occhi di alcuni membri delle forze dell'ordine "osato" sfidare l'autorità dello Stato, nonché una volontà repressiva verso l'avversario politico. Torna cioè in primo piano, nella vicenda del G8 di Genova, un aspetto più trascurato dal dibattito internazionale negli ultimi anni, quello della tortura come atto di violenza esercitato in particolare da pubblici ufficiali nei confronti di persone detenute e inermi, allo scopo di spezzarne la volontà di opposizione politica: la tortura, usare le parole di Antonio Cassese, che è "la faccia perversa e crudele dell'autoritarismo, il modo più rapido e sbrigativo di 'trattare' con chi 'non è d'accordo'".³

Questa è la tesi che vogliamo sostenere nel seguente saggio, che è dedicato allo stato attuale della repressione del crimine di tortura, dei trattamenti e delle punizioni inumani e degradanti in Italia, nella prospettiva degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano a questo riguardo .

3 Cassese (2005): p. 174.

2. Gli obblighi internazionali dell'Italia

Lo Stato italiano si è impegnato a combattere e a reprimere il crimine di tortura, nonché i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti, in una serie di dichiarazioni, trattati e convenzioni internazionali. La prima è stata la celebre Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la quale all'articolo 5 proclama solennemente che nessun individuo dovrà essere sottoposto alle suddette pratiche. Si tratta come noto di un documento dichiarativo e dunque non giuridicamente vincolante, ma il suo alto valore morale e politico è considerato fuori discussione da tutti coloro che si occupano di tematiche legate ai diritti dell'uomo.

Il primo strumento trattato invece con cui l'Italia si è vincolata nei confronti del reato di tortura è stato, fatte salve le precedenti Convenzioni di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) del 1950, che pone il divieto di torturare tra i primi impegni degli Stati firmatari, all'articolo 3, subito dopo l'enunciazione del diritto alla vita all'articolo 2. Alla Cedu, che sottopone l'Italia alla giurisdizione della Corte europea dei diritti umani, si aggiunse poi nel 1966 il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, firmato dallo Stato italiano nel 1967 e poi ratificato nel 1978, che prevede all'articolo 7, oltre al divieto di tortura, anche la proibizione di sottoporre gli individui a sperimentazioni mediche o scientifiche forzate.

L'impegno specifico dell'Assemblea generale per la messa al bando della tortura si ebbe a partire dai primi anni '70, in concomitanza con la svolta autoritaria in quel periodo di molti regimi dell'America Latina. Da ricordare, in particolare, la risoluzione n° 3059 del 1973 di condanna della tortura, come anche la Dichiarazione sulla tortura del 1975, in cui si chiedeva agli Stati di fornire informazioni "relating to the legislative, administrative and judicial measures, including remedies and sanctions, aimed at safeguarding persons within their jurisdiction from being subjected to torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment".⁴ Gli sforzi dell'Assemblea culminarono poi nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, firmata dall'Italia nel 1985 e ratificata nel 1989, a cui viene riconosciuto il merito, in particolare, di avere per la prima volta fissato dal punto di vista del diritto internazionale una definizione del reato di tortura e di trattamenti e punizioni inumani e degradanti, oltre a sottoporre gli Stati aderenti al monitoraggio permanente del Comitato contro la tortura.⁵ L'Italia ha anche firmato nel 2003, ma non ancora ratificato, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, il cui scopo è di realizzare un

4 Fornari, in Pineschi (2006): p. 204-205.

5 La definizione contenuta nell'articolo 1.1 della Convenzione riprende, e amplia, quella già contenuta nella Dichiarazione, non vincolante, del 1975.

"system of regular visits undertaken by independent international and national bodies to places where people are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment", tramite l'azione di un Sottocomitato per la prevenzione della tortura.⁶

3. La tortura in Italia e la sua repressione

E' difficile trattare in maniera esaustiva, nel poco spazio a nostra disposizione, tutti i casi significativi di trattamenti inumani e degradanti compiuti sul territorio italiano negli ultimi anni. Innanzitutto, restringeremo dunque il campo a quegli atti che sono stati compiuti, o che si ritiene siano stati compiuti, in Italia da pubblici ufficiali o comunque da soggetti che rivestivano cariche ufficiali dello Stato, in linea con la definizione di tortura data dalla Convenzione dell'Onu del 1984 ("when such pain or suffering is inflicted by [...] a public official or other person acting in an official capacity"), anche se in linea generale è senz'altro condivisibile la perplessità manifestata da parte di Fornari nei riguardi di questa definizione restrittiva.⁷

Quindi, per sostenere l'ipotesi di lavoro che ispira questo saggio, restringeremo ulteriormente il campo a due casi legati alla tortura, particolarmente rilevanti per le ripercussioni che hanno avuto in campo legislativo e politico, e per l'attenzione internazionale che hanno suscitato: il caso delle violenze commesse da militari italiani nei primi anni '90 in Somalia nel corso della missione "Restore Hope", e la vicenda dei maltrattamenti subiti dai manifestanti detenuti presso la caserma di Bolzaneto durante i giorni del G8 di Genova.

E' comunque significativo osservare, prima di affrontare nel merito queste questioni, che su 6 degli ambiti di problematicità sollevati nel rapporto per il 2008 di Amnesty International rispetto all'Italia, solo in 2 *non* si può trovare alcun collegamento con il problema della tortura: la questione del diritto d'asilo, e i Rom. Per gli altri 4, è riscontrabile un legame o con la questione delle espulsioni di stranieri a rischio di tortura nei Paesi a cui vengono consegnati (capitoli "Guerra al Terrore" e "Legge Pisanu"), oppure con gli abusi commessi direttamente da membri delle forze dell'ordine italiane ("Processi per il G8") e la questione della mancata introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano ("Comitato Onu Contro la Tortura").⁸ Questo a riprova del fatto, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che problemi come la lotta ai trattamenti inumani e degradanti

6 Un disegno di legge (n° 1101) è stato depositato a questo fine al Senato nel corso della XV legislatura, ma non ha completato l'iter parlamentare.

7 Fornari, in Pineschi (2006): p. 206 ss.

8 Amnesty International (2008): p. 169-172.

riguardano concretamente anche Paesi come il nostro, che si considerano democraticamente consolidati.

4. I fatti di Somalia e l'introduzione del 185-bis

I "fatti di Somalia", come vennero definite le diverse accuse di violenze e maltrattamenti a danno di civili somali mosse nei confronti di militari italiani impegnati nelle missioni di pace UNOSOM I e II, destarono all'epoca tra il 1997 e il 1998 notevole scalpore, anche a causa dell'alto grado di mediatizzazione della vicenda, la quale venne sollevata dalla pubblicazione, da parte del settimanale "Panorama", di alcune foto che ritraevano soldati italiani intenti a torturare un prigioniero somalo con degli elettrodi. Oltre alla dovuta apertura di una inchiesta giudiziaria, venne istituita una Commissione governativa d'inchiesta, che pubblicò due relazioni: la prima dell'8 agosto 1997, e la seconda, quella conclusiva, il 26 maggio 1998. Della vicenda si occupò inoltre anche la Commissione Difesa del Senato, il cui lavoro si affiancò a quella della Commissione governativa. Scrivono i senatori della Commissione Difesa nel 1999: "In Somalia si sono avvicendati, globalmente, circa dodici mila uomini; ne risultano perseguiti cinquecento dal lato disciplinare e, fra questi, venti per comportamenti scorretti nei confronti della popolazione somala. In tutto sono ventinove quelli denunciati per vari reati".⁹ Da queste 29 denunce, risultarono procedimenti penali "presso la Procura della Repubblica di Milano, per il presunto stupro ed omicidio di un minore somalo per cui è indagato un tenente colonnello; presso la Procura della Repubblica di Livorno per lo stupro della giovane somala con la bomba illuminante, per le torture con elettrodi e per gli episodi relativi alle denunce del Maresciallo Aloi; presso la Procura della Repubblica di Torino, per le sevizie nei confronti di tre cittadini somali ricoverati presso l'ospedale degli Emirati Arabi Uniti e per alcune falsificazioni di documenti".¹⁰ Da questi processi, risulta dalle nostre ricerche essere scaturita una sola condanna, quella a carico del maresciallo dei paracadutisti Valerio Ercole, "condannato a un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) e al pagamento di una provvisionale di 30 milioni alla parte civile" per i fatti delle torture con gli elettrodi,¹¹ pena poi prescritta dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 22 febbraio 2001.¹²

Riguardo alle cause che hanno portato a tali episodi, la relazione finale della commissione del Senato sottolinea: "Il controllo della disciplina e del morale degli uomini è rimasto talvolta affidato agli organi di comando minore, con conseguente sottovalutazione dei possibili effetti

9 Senato della Repubblica, Doc. XVII, N. 12, 2 giugno 1999, p. 6.

10 Ibidem, p. 4.

11 La Repubblica, 13 aprile 2000.

12 Lanzi, Scovazzi (2004): p. 693.

dell'aumentato stress a cui venivano sottoposti i reparti. È allora stato possibile il rischio di perdere il controllo totale di quanto veniva fatto dentro e fuori i campi, fino a giungere ad ignorare o addirittura a tollerare atti illeciti o devianti a danno di cittadini somali".¹³ E ancora: "In Somalia si è avuta una vera e propria escalation di irregolarità comportamentali che, per quanto episodiche, hanno enfatizzato carenze di controllo sulla disciplina e sul morale".¹⁴ Oltre ad una più efficiente organizzazione delle truppe impegnate nelle missioni di pace, e un migliore addestramento, la Commissione sollecitava anche "l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano e chiede conseguentemente che si riformuli anche il codice militare".¹⁵ Sotto quest'ultimo aspetto, i desideri dei senatori furono esauditi, con il decreto-legge n° 421 del primo dicembre 2001, poi convertito nelle leggi n° 6 del 31 gennaio 2002 e n° 15 del 27 febbraio 2002, con cui è stato introdotto il reato di tortura nel codice penale militare di guerra, ma con delle pene così lievi (da due a cinque anni) da costituire, secondo Lanzi e Scovazzi, "oltre che una violazione di trattati di cui l'Italia è parte, anche una offesa alla dignità dello Stato".¹⁶

Dalla della relazione conclusiva della Commissione governativa sui fatti di Somalia, presieduta da Ettore Gallo, emerge, oltre alla difficoltà per gli investigatori giudiziari e per i commissari parlamentari ad indagare su fatti avvenuti nel contesto di un *failed state* privo delle più elementari infrastrutture statali (una delle ragioni per cui alcune delle accuse mosse contro i membri del contingente italiano vennero alla fine lasciate cadere), una critica alle strutture di comando dell'esercito, che hanno permesso il diffondersi di subculture razziste e fascistoidi: "Talvolta", si legge nella relazione, "l'azione di comando è risultata inadeguata o addirittura carente. Le più gravi responsabilità sono emerse, è vero, ai più bassi livelli, con la partecipazione attiva o con la presenza compiacente e divertita di giovani ufficiali e di sottufficiali a taluni episodi di violenza. Ai livelli intermedi di compagnia e di battaglione alcuni comandanti hanno avuto quanto meno la colpa di non sapere, in una situazione operativa e logistica che li teneva a contatto diretto con le minori unità. A più alto livello è mancata la capacità di prevedere che certi fatti sarebbero potuti accadere, e sono stati trascurati i controlli che avrebbero dovuto garantire la puntuale applicazione delle direttive e delle disposizioni (...). Vero è che il frazionamento delle unità su un territorio assai vasto e di difficile percorribilità, nonché l'impiego in distaccamenti operativi isolati al comando di ufficiali e sottufficiali giovani, talvolta inesperti, hanno difficoltàato l'azione di comando e controllo. Ed è anche confermato che gli episodi di violenza sono stati sporadici e localizzati, e non estesi e

13 Senato della Repubblica, *ibidem*, p. 3.

14 *Ibidem*, p. 5.

15 *Ibidem*, p. 6.

16 *Ibidem*, p. 692.

generalizzati, come l'inchiesta ha accertato (...). Ma ciò non attenua la gravità di avere accettato o tollerato come comportamenti "goliardici" atteggiamenti grossolani, espressione di una sottocultura che le Forze Armate devono respingere in linea di principio (...). Esempi di tali riprovevoli comportamenti sono il frequente dileggio nei confronti dei somali, nonché l'ostentazione presso talune unità di simboli e slogans nazisti e fascisti".¹⁷

Dal punto di vista fenomenologico, si può dunque rilevare che degli episodi di violenza commessi dai militari italiani ai danni di civili in Somalia si configurano come trattamenti inumani e degradanti di tipo punitivo/repressivo e discriminatorio, non operati dunque con scopi estorsivi, e veicolati da una subcultura autoritaria e razzista. Volendo tentare una sommaria eziologia, è possibile evidenziare che essi sono scaturiti in un contesto di forte stress per i militari, caratterizzato da relazioni conflittuali con la popolazione civile e il territorio, difficoltà nelle strutture di comando e mancanza di controllo disciplinare top-down. Sono caratteristiche da tenere a mente perché si ripresentano, *mutatis mutandis*, nella vicenda degli abusi commessi a danno dei dimostranti nei giorni del G8 di Genova.

6. Il G8 di Genova e i fatti di Bolzaneto

Nel momento in cui scriviamo, l'accertamento di una verità giudiziaria sugli incidenti al G8 di Genova nel 2001 è ancora in corso. Il 14 dicembre 2007 si sono avute le condanne, in primo grado, per 24 dei 25 dimostranti accusati di devastazioni e violenze contro le forze dell'ordine, con condanne che variano tra un minimo di 5 mesi a un massimo di 11 anni.¹⁸

Sul versante degli abusi commessi dagli agenti, la magistratura ha disposto invece i primi risarcimenti che lo Stato italiano dovrà pagare ad alcune persone picchiate ingiustificatamente, come "Rita Sieni, di 44 anni, abitante a Pinerolo (Torino), che durante il G8 del 2001 a Genova venne gravemente ferita nel corso di ripetuti pestaggi da parte dei poliziotti. La donna riportò la frattura di una mandibola, trauma cranico e lesioni varie in tutto il corpo e un'invalidità permanente dell'8%".¹⁹ Non ci occuperemo in questa sede delle vicende legate ai disordini di piazza avvenuti a Genova tra il 20 e il 22 luglio 2001, giacché, se ci furono indubbiamente in quei giorni delle violazioni dei diritti umani dovuti agli eccessi nell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine, queste meritano un discorso a parte e non rientrano nel contesto del dibattito sulla tortura, come si

17 Commissione Governativa d'Inchiesta sui fatti di Somalia: Relazione Conclusiva. Roma, 26 maggio 1998, p. 107-108.

18 La sentenza è richiamabile all'indirizzo web: http://www.globalproject.info/IMG/pdf/sentenza25_07_12_14.pdf

19 La Repubblica: *G8 di Genova, 24.000 euro a donna picchiata dalla polizia*. 5 luglio 2007.

verifica invece a pieno titolo per la questione della caserma "Nino Bixio" di Bolzaneto.

A proposito dei moti a Genova durante il G8 e la loro repressione, ci sembra tuttavia necessario citare almeno un breve stralcio dalle trascrizioni delle comunicazioni radio tra alcuni agenti di pubblica sicurezza, per richiamare alla memoria la situazione di stress a cui questi poliziotti furono sottoposti durante quelle convulse giornate, nonché la disorganizzazione, il caos, e la generale incapacità di gestire la situazione della piazza da parte dei responsabili della Prefettura, della Questura e dei vari comandi, fattori che poi concorreranno a provocare i numerosi episodi di brutalità commessi contro i dimostranti detenuti a Bolzaneto:

Comunicazione radio PS 113-07, ore 14:18':48", luogo non definito:

"113: Polizia pronto ?

R: Sì sono sempre mondelli G11 mi passa zazzaro?

113: sì. un attimo.

G11: grazie

G11: ciao Antonio [si riferisce a qualcun'altro]

G11: mondelli.... ciao... pronto ?

113: sì un attimo le passo subito il dr. un attimo che e' impegnato.

G11: [rumori]

113: un attimo solo ancora. dr. zazzaro e' occupato sotto ?16.

G11: [parla con altri] enrico ?

Enrico: ciao mario

G11: ma noi vecchietti così dobbiamo ancora fare a mazzate?

Enrico: [incomprensibile]

G11: no abbiamo fatto a mazzate. Solo che poi che l'apparato riceve e non trasmette. Soltanto col telefono le comunicazioni. non c'ho un genovese con me. nessuno conosce le strade... un macello [...]

Enrico: ...l'ufficio di gabinetto mandasse qualcuno ...

G11: ho mandato a prendere la radio non me l'hanno data, manco quella...

Enrico: almeno un ispettore che ti indica le strade...come fai

G11: ho qui 200 uomini e non ho possibilità di comunicare...

Enrico: ma come fai ?

G11: c'ho la cartina ma...

Enrico: [incomprensibile]".²⁰

Per quanto riguarda i fatti di Bolzaneto, sono terminate il 26 di maggio 2008 le udienze del processo, cominciate il 12 ottobre 2005, a carico di 46 poliziotti, carabinieri, guardie carcerarie e medici, accusati di reati quali abuso d'ufficio, abuso d'autorità su arrestati, violenza privata, lesioni personali, percosse, ingiurie, minacce e falso ideologico. La sentenza è attesa per luglio, dunque sette anni dopo i fatti e contestati e a ridosso dei termini per la prescrizione.

E' ormai tale e tanta la mole di materiale raccolta dalle indagini della magistratura e nel corso del processo che si ha difficoltà ad affrontare sistematicamente la materia in un'ambito sintetico come questo. Prima di tentare una analisi dei reati di cui sono accusati gli imputati, è forse rilevante partire da un dato meramente quantitativo, che riguarda il discorso giurisprudenziale del rapporto tra crimine e pena, che sorge confrontando il processo contro i manifestanti di cui sopra, con il processo dedicato agli abusi in questione: se per i 25 si sono avute condanne a 102 anni di carcere complessivi (e i pm ne avevano chiesti 225), i 46 imputati del processo Bolzaneto ne rischiano in tutto solo 77. Sul punto dell'entità delle pene torneremo comunque più avanti.

Rispetto alla questione se siano da considerarsi effettivamente torture le violenze che, secondo le numerose testimonianze raccolte dalla magistratura, tra il pomeriggio di venerdì 20 e la sera di domenica 22 luglio 2007 furono commesse all'interno della caserma "Nino Bixio" di Bolzaneto a danno di molte delle 252 persone arrestate e delle 55 fermate, e se sì, in che misura, si può fare riferimento sia alle parole raccolte nel memoriale depositato dai pubblici ministeri, in cui si parla di "comportamenti inumani, degradanti, crudeli", di "sistematica violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", e di violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani ²¹, sia all'opinione autorevole di Antonio Cassese, che sul giornale "La Repubblica" si è posto il problema di "Come Punire Quelle Torture", e ha ribadito: "A Bolzaneto quasi tutti i 200 e passa arrestati vennero sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, come risulta dagli atti dei pubblici ministeri (...). Ma in più di un caso si andò oltre e si trattò di vera e propria tortura".²²

Sappiamo che la Corte europea dei diritti umani, nell'interpretare l'articolo 3 della Cedu che vieta la tortura e i trattamenti e le punizioni inumani e degradanti senza definirli specificamente, ha stabilito attraverso una serie di importanti sentenze (i.a. *Irlanda c. Regno Unito*, *Labita c. Italia*, *Selmouni c.*

20 Richiamabile dal sito web: http://www.processig8.org/Consulenze/25/CT_Consulenza-radio_25.pdf

21 Calandri, La Repubblica, 19 marzo 2008.

22 La Repubblica, 20 marzo 2008.

Francia) dei criteri per distinguere queste fattispecie di crimini: il criterio della soglia minima di gravità, il criterio della valutazione relativa, l'attribuzione dell'onere della prova allo Stato quando individui detenuti presentino segni di maltrattamenti, e soprattutto la distinzione gerarchica legata all'intensità della sofferenza inflitta tra trattamenti degradanti, trattamenti inumani e torture.²³

Confrontando la casistica delle sentenze della Corte europea con le testimonianze raccolte nel corso del processo per i fatti di Bolzaneto, è lecito ritenere, con un ampio margine di ragionevole certezza, che i giudici della Corte non esiterebbero a formulare un giudizio identico a quello di Antonio Cassese sopra citato a riguardo di tali episodi. A Bolzaneto si verificarono, a quanto risulta dagli atti processuali, comportamenti degradanti in maniera *sistematica*, un gran numero di trattamenti e punizioni inumane, e diversi episodi di vera e propria tortura.

Per quanto concerne i trattamenti degradanti, definiti dalla Corte europea "such as to arouse in their victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly breaking their physical or moral resistance"²⁴, si può affermare che essi sono stati compiuti in maniera *sistematica* perché praticamente tutti i testimoni chiamati a deporre lamentano di essere stati *almeno* pesantemente insultati, provocati, minacciati, costretti a stare in piedi nella "posizione del cigno" (faccia al muro, mani alzate appoggiate contro il muro, gambe leggermente divaricate) e con la testa bassa per svariate ore di fila, senza ricevere cibo o acqua (o in maniera insufficiente e sporadica), con insufficiente accesso ai servizi igienici (dal momento che si veniva picchiati e/o umiliati nella via verso i bagni e nei bagni stessi, molti rinunciavano ad usufruirne) e a cure mediche, senza potere comunicare con l'esterno, e per i cittadini stranieri, senza avere accesso ad interpreti. E questo, indipendentemente dal fatto che gli arrestati fossero sani o feriti, uomini o donne.

Venendo ai trattamenti inumani, ossia a quegli atti che oltre ad essere degradanti, sono anche tali da provocare intense sofferenze fisiche e psicologiche, anche qui si ha un lungo elenco di fatti che si potrebbero citare. Dalle sofferenze provocate indirettamente, come questa:

"P.M.: Lei aveva delle ferite?

Teste GHIVIZZANI: Le ferite che avevo, avevo, erano causate dai lacci, proprio le mani paralizzate...

P.M.: Aveva le mani legate quando...?

Teste GHIVIZZANI: Le ho continuate ad avere per un bel po' di ore, ci hanno liberato le

23 Fornari, in Pineschi (2006): p. 352-372.

24 Corte europea dei diritti umani, Caso *Irlanda c. Regno Unito*, par. 167, citato in Fornari Matteo, cfr. *supra* nota 22.

mani, saranno..., era notte inoltrata".²⁵,

ai pestaggi e le percosse inferte nei più svariati e "fantasiosi" modi:

Teste ARCULEO: C'erano dei giochi diciamo sadici da parte di alcuni poliziotti che entravano con l'intenzione di farci auto offendere o farci dire delle cose che comunque non volevamo dire.

P.M.: Vuole riferirci per esempio, questi inviti ad auto offendersi che oggetto avevano, in che espressioni si...?

Teste ARCULEO: Metodi molto infantili di imporsi come chiedere "chi è più coglione fra tutti e due, io o tu?" se io rispondevo praticamente risultava che prendevo i colpi di manganellate o subivo dei colpi, quindi alla fine la risposta doveva essere per forza quella che volevano sentirsi dire.²⁶

L'elenco delle violenze è lungo, e comprende tra l'altro "schiaffi, pugni, calci, testate contro il muro", come riferito da Marco Poggi, infermiere penitenziario che fu in servizio a Bolzaneto in quei giorni e si decise in seguito a testimoniare riguardo a ciò che aveva visto.²⁷

Venendo infine a quei comportamenti che possono a pieno titolo rientrare nella definizione di tortura data dalla Corte europea ("deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering")²⁸, a cui vennero sottoposti i meno fortunati tra i fermati e gli arrestati di Bolzaneto, ci permettiamo di riportare a titolo esemplificativo, in aggiunta a quanto già estensivamente riportato dai mezzi di informazione²⁹, solamente il seguente esempio tratto dalla deposizione di Boncase Vincent, francese, classe 1982, messa a verbale all'udienza del 5 giugno 2006:

"(INTERPRETE): Quando mi ha storto il braccio, ho gridato, e mi ha detto in un francese sbagliato, che non dovevo gridare, dunque ha ricominciato e io ho ricominciato a gridare e l'altra persona in borghese mi ha dato calci nella tibia e quello che stava storcendomi il braccio, mi ha spiegato che non dovevo gridare. Dopo ha ricominciato con il braccio, con questi movimenti e io provavo di non gridare, perché capivo che ogni volta che gridavo mi davano dei calci anche, dopo ad un certo punto non riuscivo più a trattenermi dal gridare, dunque gridavo e l'altra persona in borghese mi dava dei calci, dicendomi "merda, merda, merda". Questo momento è durato abbastanza a lungo, continuava, il Poliziotto continuava a tenermi il braccio e avrà durato probabilmente un'ora, o due... a volte avevo un problema a respirare, dunque si fermavano, per lasciarmi respirare un attimo, e

25 Trascrizione dell'udienza del 13 febbraio 2006.

26 Lo stesso teste ricorda anche di avere visto a Bolzaneto agenti impugnare, al posto dei manganelli di ordinanza, "delle molle nere lunghe, estensibili con una palla di ferro alla fine, con una escrescenza per l'impugnatura dell'oggetto". Trascrizione dell'udienza del 30 gennaio 2006.

27 Citato in D'Avanzo, La Repubblica, 18 marzo 2008.

28 Citato in Fornari, ibidem.

29 Si veda a.e. La Repubblica, 18, 19 e 20 marzo.

poi andavano avanti, continuavano con questi atteggiamenti".

Le accuse mosse contro gli agenti di polizia, le guardie carcerarie e i medici di Bolzaneto sono gravi, e il quadro che si delinea dalla ricostruzione fatta dai magistrati ricorda effettivamente più un golpe militare nell'America Latina degli anni '70 che non la gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine di un Paese democratico europeo. C'è da sperare che i responsabili di queste azioni siano individuati e puniti con la necessaria severità. Ma già qui, si apre un altro capitolo problematico.

Come si è visto, gli imputati al processo per i fatti di Bolzaneto devono rispondere di svariati capi d'accusa, ma né di tortura, né di trattamenti inumani e degradanti. Ciò dipende dal fatto che, come noto, queste due fattispecie di reati non sono mai stati, ad oggi, introdotti nell'ordinamento penale italiano. Sono dunque due i rischi che l'Italia sta correndo rispetto ai propri impegni internazionali in fatto di repressione della tortura e protezione dei diritti umani nella vicenda legata al processo per Bolzaneto. Il primo è legato al problema della prescrizione dei reati contestati, che scatterà a 7 anni e mezzo dai fatti, nel gennaio 2008, ancor prima che si possa arrivare a un processo di appello.³⁰

Il secondo è legato all'entità delle pene e dei risarcimenti che lo Stato italiano intenderà pagare alle vittime degli abusi: se fossero troppo esigui per soddisfare la normativa internazionale, in particolare gli standard fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e le richieste delle parti civili, si aprirà per il caso Bolzaneto la via di Strasburgo. Gli avvocati delle parti lese hanno già annunciato di voler ricorrere a questa possibilità.³¹

7. La mancanza del reato di tortura nell'ordinamento italiano

Alla base delle suddette problematiche (rischio prescrizione, esiguità delle pene rispetto alla gravità dei reati contestati) c'è, come abbiamo visto, la mancanza di un divieto specifico di tortura e trattamenti inumani e degradanti nell'ordinamento penale italiano. Questa situazione è già stata criticata diverse volte dagli organi internazionali preposti alla vigilanza sul rispetto dei diritti umani e delle convenzioni per la messa al bando di queste pratiche, come il Comitato per i diritti umani e il Comitato contro la tortura dell'Onu.³² L'Italia aveva già opposto a queste critiche l'obiezione che le convenzioni internazionali non impongono esplicitamente l'obbligo di prevedere un reato

30 Calandri, *La Repubblica*, 18 marzo 2008. A questo rischio si aggiunge anche quello che il processo in questione divenga vittima della cosiddetta norma "blocca-processi", di cui si discute in questi giorni.

31 *Ibid.*

32 Marchesi (1999): p. 463 e ss.

specifico di tortura, ma solamente quello di punire come reati i singoli atti qualificabili come tortura: "l'importante è il risultato", si potrebbe intitolare questo argomento. L'altra obiezione avanzata dall'Italia era invece legata al presunto carattere *self-executing* delle norme convenzionali riguardanti la tortura ratificate dal nostro Paese, che avrebbe reso superfluo una legge di adattamento dell'ordinamento interno alle prescrizioni internazionali.

Le tesi promosse dallo Stato italiano non hanno mancato di sollevare le repliche dei rappresentanti degli organi internazionali e della dottrina. L'argomento "l'importante è il risultato" è formalmente corretto, ma nel caso italiano è stato respinto sia per l'assenza di qualsiasi dimensione psicologica nei vari reati che coprirebbero tutte le possibili forme di tortura (come violenza privata, abuso d'autorità, ecc.), sia per l'esiguità delle pene che risultano da questi reati, e che non garantiscono una severità repressiva adeguata alla gravità di comportamenti che possono risultare in menomazioni fisiche e psicologiche anche molto gravi per le vittime.³³

Questa deficienza dell'ordinamento italiano a sanzionare adeguatamente la tortura rappresenta, poi, una smentita anche della seconda obiezione italiana riguardante l'applicabilità diretta delle convenzioni internazionali nell'ordinamento interno: dal momento che queste ultime non fissano precisi standard di sanzioni, è chiaro che in questo caso si rende necessario, anche in virtù del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, l'introduzione di una fattispecie di reato a sé, con espliciti riferimenti riguardo alle pene da comminare. Smentite che sono venute, in ogni caso, dalla prassi giudiziaria italiana degli ultimi anni, in cui di questa presunta applicabilità interna non si è avuto alcun riscontro, nonostante i casi di torture, anche commessi da privati, non siano mancati.

Per spiegare la lentezza e le resistenze del legislatore italiano rispetto alla questione del reato di tortura si potrebbero avanzare diverse ipotesi. Noi ci limiteremo a presentarne due. La prima si riferisce in particolare alla XV legislatura (2006-2008) ed è legata allo stato di caos e stallo che ha caratterizzato l'attività parlamentare in virtù della frammentazione partitica, nonché delle divisioni nella maggioranza di centrosinistra e dell'esiguità della stessa al Senato. L'altra ipotesi è legata invece ad una certa mancanza di sensibilità morale e politica riguardo alle tematiche dei diritti umani da parte di taluni rappresentanti del popolo italiano. A questo proposito vale la pena citare alcuni passi di una intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" in data 20 marzo 2008 da Roberto Castelli, politico di spicco della Lega Nord e ministro della Giustizia all'epoca dei fatti del G8, che visitò anche la caserma di Bolzaneto nei giorni in cui fu adibita a centro di detenzione:

33 Ibid.

"Repubblica: A Bolzaneto non furono sospesi i diritti umani?"

R.C.: Lo nego. Alcuni fatti sono stati equivocati dagli imputati. Come la perquisizione corporale che è prevista dal regolamento. Chi denuncia le flessioni non sa che è solo un sistema tecnico per evitare ricerche più intrusive. Non c'è umiliazione per puro sadismo.

Repubblica: Chi mise gli arrestati nella posizione del cigno applicava la legge?

R.C.: Neanche a me sembrò normale e chiesi perché venisse fatto. Mi fu data una risposta strana, per evitare che i ragazzi toccassero le ragazze. Rimassi perplesso. Dalla commissione emerse che fu necessario per separare gli immatricolati dagli altri. Deciderà il giudice se stare in piedi per quattro ore vuol dire sospendere i diritti.

Repubblica: Per lei è normale?

R.C.: I metalmeccanici stanno in piedi otto ore al giorno e non si sentono umiliati e offesi. (...) Non fu anomalo in una notte come quella.

(...)

Repubblica: Di chi è la colpa se in Italia non c'è il reato di tortura?

R.C.: Del legislatore di sinistra che ha presentato un testo inaccettabile, in cui si parlava di torture di natura psicologica, per cui io potrei accusare di tortura Prodi visto che ogni volta che lo vedo mi sento male".

A queste dichiarazioni, che si commentano da sole, aggiungiamo solamente la menzione della proposta di legge n° 1483, 1518 e 1948 (t.u.), presentata nel 2004 dall'onorevole Carolina Lussana, sempre della Lega Nord, che introduceva nella definizione di tortura l'elemento della reiterazione, con il risultato che sarebbe stato impossibile perseguire l'individuo che tortura una volta sola, o anche colui che tortura ogni giorno una persona diversa! Di questa propoposta Lanzi e Scovazzi non possono fare altro che scrivere amareggiati: "E' deprimente vedere che un simile emendamento è stato addirittura approvato a maggioranza dalla Camera dei deputati italiana, salvo un successivo ripensamento".³⁴

Nel corso della XV legislatura, nella seduta del 13 dicembre 2006, era stato approvato un disegno di legge alla Camera, n° 1216, che prevedeva l'introduzione del reato di tortura, di cui vennero proposti degli emendamenti al Senato e che poi, a causa della fine prematura della legislatura, è rimasto lettera morta. Il 29 aprile 2008, all'inizio della nuova legislatura, sono stati già depositati al Senato due nuovi disegni legge, n° 256 e 264. Le varie proposte in questione ricalcano tutte la definizione di tortura fissata dalla Convenzione dell'Onu del 1984, ma si differenziano tra loro sotto diversi aspetti. Al di là della questione della durata delle pene detentive (alcuni propongono tra 3 e

34 Lanzi, Scovazzi (2004): p. 691.

12 anni, altri tra 4 e 10), i parlamentari italiani si dividono circa l'aspetto soggettivo del reato: alcune proposte investono del divieto *chiunque* commetta tali atti, con una aggravante specifica se il fatto è commesso "da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio". Altre proposte invece restringono la responsabilità soggettiva ai soli pubblici ufficiali. Inoltre, le proposte si dividono tra quelle che prevedono, tra i moventi degli atti di tortura, generiche ragioni di "discriminazione", e quelle che invece elencano precise fattispecie di discriminazione, come quelle di natura razziale, politica, religiosa e sessuale.

Si tratta in verità di questioni già affrontate a livello di diritto internazionale. La Convenzione del 1984 sposa da un lato la responsabilità per gli atti di tortura solo per gli incaricati di pubblici uffici, e dall'altra la definizione "generica" di discriminazione. Fornari, in particolare, ha espresso riserve rispetto ad entrambi i punti, individuando nell'esclusione della tortura praticata da individui privati "un punto dolente della Convenzione", e nella definizione generica di discriminazione un elemento di imprecisione che può risultare in una "nozione giuridica difficilmente definibile".³⁵

Da parte nostra, ci limitiamo ad auspicare che il legislatore italiano sappia tenere conto, nell'elaborazione di un testo di legge degno dell'importanza della problematica, delle osservazioni formulate sulla materia dagli studiosi più autorevoli e dagli organismi internazionali, in modo da ottenere finalmente una normativa all'altezza non solo degli standard *minimi* fissati dal diritto internazionale, ma anche dell'evoluzione del discorso e della sensibilità internazionale in materia di diritti dell'uomo avvenuta dal 1984 ad oggi. Tuttavia, visti i trascorsi dell'Italia e l'attuale situazione politica, facciamo fatica a rinunciare ad un certo pessimismo a questo riguardo.

8. Conclusioni

Confrontando tra di loro i fatti legati alle torture in Somalia e quelli relativi agli abusi di Bolzaneto, non si può fare a meno di notare alcune analogie tra le due situazioni. Al di là delle differenze, che si riferiscono in particolare al numero dei fatti contestati, relativamente circoscritto nel primo caso, piuttosto cospicuo nel secondo, si tratta in entrambi i casi di abusi commessi da giovani e meno giovani ufficiali dello Stato in servizio di sicurezza, sottoposti a situazioni di stress e conflitto, a danno di civili considerati ostili o comunque "inferiori".

Colpisce, in entrambi i casi, il carattere discriminatorio e repressivo delle violenze, e l'utilizzo di slogan e simboliche neofasciste e neonaziste a scopo intimidatorio. Colpisce anche la presunzione di impunità che ha animato i colpevoli, e lo spirito di omertà che pervade ancora i corpi a cui essi

³⁵ Fornari, v. *supra* nota 6.

appartengono. Lo evidenziamo per ribadire che l'attuale dibattito circa la utilità o meno di "metodi duri di interrogatorio" nella lotta contro il terrorismo internazionale è una trappola in cui bisogna assolutamente evitare di cadere. E' paradossale che questo dibattito si ponga ancora al giorno d'oggi, non solo per l'evoluzione che il diritto e la sensibilità in materia di diritti dell'uomo hanno conosciuto negli ultimi sessant'anni, ma soprattutto perché sostenere, nell'epoca delle più sofisticate tecnologie di spionaggio e intercettazione, che si abbia ancora bisogno di informazioni estorte con la violenza a dei prigionieri per garantire la sicurezza nazionale, è un'argomentazione da considerarsi risibile.

La tortura è uno strumento di sopraffazione dell'uomo sull'uomo, e soprattutto dello Stato sull'uomo.³⁶ Ha un evidente scopo intimidatorio e repressivo, che a nostro modo di vedere sopravvalica nettamente quanto ad importanza quello estorsivo, al di là di quello che sostiene la propaganda di alcuni Stati. Come ricorda Antonio Cassese, "la tortura costituisce l'aspetto patologico dell'assenza di democrazia", e "perciò alligna in tutti gli Stati illiberali o nelle pieghe autoritarie delle strutture statali democratiche".³⁷ E' in quanto tale che essa va considerata.

36 Si veda a questo proposito Gianelli, Paternò (2004).

37 Cassese (2005): p. 174.

Bibliografia

- AllHoff Fritz (2005): A Defense of Torture: Separation of Cases, Ticking Time-bombs and Moral Justification. International Journal of Applied Philosophy.
[<http://www.pdcnet.org/pdf/ijap192-Allhoff.pdf>]
- Amnesty International (2000): Non Sopportiamo la Tortura. Rizzoli, Milano.
- Amnesty International (2008): State of the World's Human Rights.
- BBC News: *One third support 'some torture'*. 19 ottobre 2006
[<http://news.bbc.co.uk/1/hi/6063386.stm>].
- Calandri Massimo: *"Torture e impunità nell'inferno di Bolzaneto"*. La Repubblica, 19 marzo 2008.
- Calandri Massimo: *G8, ricorso alla corte europea*. La Repubblica, 18 marzo 2008.
- Cassese Antonio (2005): I Diritti Umani Oggi. Laterza, Roma-Bari.
- Cassese Antonio: *Come Punire Quelle Torture*. La Repubblica, 20 marzo 2008.
- Commissione Governativa d'Inchiesta sui fatti di Somalia: Relazione Conclusiva. Roma, 26 maggio 1998 [http://www.repubblica.it/online/fatti/somtort/rapporto/rapporto.html]
- D'Avanzo Giuseppe: *"Io, l'infame che denunciò gli orrori di Bolzaneto"*. La Repubblica, 18 marzo 2008.
- D'Avanzo Giuseppe: *Quei silenzi su Bolzaneto*. La Repubblica, 19 marzo 2008.
- Alessandra Gianelli e Maria Pia Paternò (a cura di) (2004): Tortura di Stato. Le ferite della democrazia. Carocci editore, Roma.
- La Repubblica: *Torture in Somalia condannato Ercole*. 13 aprile 2000
[<http://www.repubblica.it/online/cronaca/somalia/ercole/ercole.html>]
- Lanzi Alessio, Scovazzi Tullio: Una Dubbia Repressione della Tortura e di Altri Gravi Crimini di Guerra. Rivista di Diritto Internazionale, 2004/3, p.685-694.
- Liana Milella: *Castelli: "Episodi isolati da punire ma né torture né pestaggi organizzati"*. La Repubblica, 20 marzo 2008.
- Marchesi Antonio: L'Attuazione in Italia degli Obblighi Internazionali di Repressione della Tortura. Rivista di Diritto Internazionale, 1999/2, p.463-475.
- Onida Valerio: *Lo Stato Colpevole*. La Repubblica, 18 marzo 2008.
- Pineschi Laura (a cura di) (2006): La Tutela Internazionale dei Diritti Umani. Giuffrè, Milano.
- Senato della Repubblica, XIII Legislatura, Doc. XVII N. 12: Documento Approvato Dalla 4° Commissione Permanente (Difesa), A Conclusione Dell'Indagine Conoscitiva Sul Comportamento Del Contingente Italiano In Somalia Nell'Ambito della Missione ONU "Restore Hope". 2 giugno 1999.